

RIUNIFICAZIONE TEDESCA
E «DEFICIT DEMOCRATICO» COMUNITARIO

A proposito di *deficit democratico* nel diritto comunitario si possono fare talune riflessioni sulle conseguenze derivanti dalla riunificazione della Germania in particolare circa la composizione del Parlamento Europeo e la procedura di voto in seno al Consiglio dei Ministri delle Comunità.

Il Parlamento consta attualmente di 518 deputati in numero vario per ciascun Stato membro. La rappresentanza tedesca è composta esclusivamente di parlamentari provenienti dal territorio della ex-Repubblica Federale. Ora il principio democratico richiederebbe che ci fossero rappresentanti anche della ex-Repubblica Democratica. Dato che le prossime elezioni si terranno soltanto nel 1994, il Parlamento, come misura di carattere provvisorio e cioè fino alla prima seduta successiva a queste elezioni, in data 24 ottobre 1990, ha provveduto a emendare il proprio Regolamento interno di procedura allo scopo di ammettere in qualità di osservatori un certo numero, successivamente fissato in 18, di deputati provenienti dal territorio della Germania dell'Est purché democraticamente eletti. Venne inoltre stabilito che gli osservatori, intervenuti per la prima volta nella seduta del 19 marzo 1991, non avrebbero potuto prendere la parola nelle sessioni plenarie ma soltanto in quelle dei Comitati e dei Gruppi parlamentari.

Il principio della rappresentanza democratica degli elettori richiederebbe poi un aumento del numero degli euro-parlamentari tedeschi in proporzione dell'incremento della popolazione della Germania riunificata. E ciò in conformità del criterio adottata dalle Comunità per l'assegnazione dei seggi al Parlamento, criterio demografico, per il quale gli Stati membri venivano classificati nelle seguenti quattro categorie: Stati grandi con popolazione da 50 a 60 milioni di abitanti; Stati medi con popolazione da 12 a 38 milioni; Stati piccoli con popolazione da 3 a 5 milioni; a parte il Lussemburgo che conta appena 374.000 abitanti. La Germania odierna che annovera una popolazione di circa 80 milioni dovrebbe rientrare quindi in una categoria superiore a quella degli attuali Stati c.d. Grandi.

Il Parlamento ha già preso in considerazione il problema insieme all'adeguamento quantitativo dei suoi componenti in seguito all'ingresso nelle Comunità degli Stati facenti parte della Zona Europea di Libero Scambio (EFTA) e di altri Stati ancora come la Svizzera, Cipro e Malta. Secondo le sue previsioni gli euro-parlamentari diverrebbero 652 (numero di poco superiore a quello dei membri della Camera dei deputati italiana) così suddivisi: Germania 99, Italia, Francia e Gran Bretagna 87, Spagna 64, Olanda 31, Belgio, Grecia e Portogallo 25, Svezia 21, Austria 20, Svizzera 18, Finlandia e Danimarca 16, Irlanda 15, Cipro e Lussem-

burgo 6, Malta 4. In tal modo la rappresentanza tedesca risulterebbe accresciuta esattamente dei 18 osservatori provenienti dalla ex-Repubblica Democratica.

Il numero degli euro-parlamentari venne fissato inizialmente nel settembre 1952 quando cominciò a funzionare la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), successivamente aumentato in seguito alla creazione delle altre due Comunità: la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) e aumentato ancora ad ogni ampliamento delle Comunità.

Secondo alcuni, dato che il numero dei componenti il Parlamento Europeo attribuito a ciascuno Stato membro era stato fissato dall'art. 2 dell'Atto 20 settembre 1976 relativo all'introduzione di elezioni a suffragio universale diretto, sarebbe necessario procedere ad un emendamento di quel testo con la ratifica di tutti gli Stati membri. Ma potrebbe essere sufficiente una delibera in proposito del Consiglio europeo come già avvenuto altre volte.

Un problema analogo si pone circa il c.d. voto ponderato previsto dalla procedura del Consiglio dei Ministri relativamente all'adozione di certi provvedimenti. Infatti l'art. 148, al. 2, del Trattato istitutivo della CEE per le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata ai voti degli Stati membri è attribuita una data ponderazione attualmente stabilita nella misura seguente: 10 ai c.d. Quattro Grandi, 8 alla Spagna, 5 a Belgio, Olanda, Grecia e Portogallo, 3 a Danimarca e Irlanda, 2 al Lussemburgo.

Per l'art. 154 del Trattato istitutivo della CEE la maggioranza qualificata era richiesta in ordine alla determinazione del Trattato economico dei membri della Commissione e della Corte di Giustizia. L'Atto Unico Europeo del 17-28 febbraio 1986 ha poi esteso la procedura della maggioranza qualificata ad altre questioni come la modifica della tariffa doganale, il riconoscimento dei diplomi, la prestazione di servizi e i movimenti di capitali nelle relazioni con gli Stati terzi e la navigazione marittima e aerea e, con qualche eccezione, il mercato interno, la politica sociale, la ricerca e l'ambiente.

Non risulta finora che il governo di Bonn abbia avanzato pretese di adeguamento nè relativamente alla rappresentanza al Parlamento Europeo, né circa la ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei Ministri ma il problema rimane aperto e dovrà essere risolto onde eliminare o ridurre il *deficit democratico* del diritto comunitario.

ROBERTO SOCINI LEYENDECKER